



A 140 ANNI DAL TRATTATO DEL REGNO D'ITALIA CON LA SVIZZERA

Dal Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia

Concluso il 22 luglio 1868


Approvato dall'Assemblea federale il 18 dicembre 1868

Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° maggio 1869

Entrato in vigore il 1° maggio 1869



Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e Sua Maestà il Re d'Italia, mossi dal desiderio di mantenere e rassodare le relazioni d'amicizia che stanno fra le due nazioni, e dare mediante nuove e più liberali stipulazioni più ampio sviluppo ai rapporti di buon vicinato tra i cittadini dei due paesi, assicurando ad un tempo agli agenti consolari rispettivi



le immunità e i privilegi necessari per l'esercizio di loro funzioni, hanno risolto di concludere una Convenzione di stabilimento e consolare, e hanno a quest'uopo nominato a loro Plenipotenziari (*seguono i nomi dei plenipotenziari*) i quali dopo essersi reciprocamente comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno d'accordo adottato gli articoli seguenti:

Art. 1

Tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia vi sarà amicizia perpetua, e libertà reciproca di domicilio e di commercio. Gli Italiani saranno in ogni Cantone della Confederazione Svizzera ricevuti e trattati, riguardo alle persone e proprietà loro, sul medesimo piede e alla medesima maniera come lo sono o potranno esserlo in avvenire gli attinenti degli altri Cantoni.

E reciprocamente gli Svizzeri saranno in Italia ricevuti e trattati riguardo alle persone e proprietà loro sul medesimo piede e nella medesima maniera come i nazionali.

Di conseguenza, i cittadini, di ciascuno dei due Stati, non meno che le loro famiglie, quando si uniformino alle leggi del paese, potranno liberamente entrare, viaggiare, soggiornare e stabilirsi in qualsivoglia parte del territorio, senza che pei passaporti e pei permessi di dimora e per l'esercizio di loro professione siano sottoposti a tassa alcuna, onere o condizione fuor di quelle cui sottostanno i nazionali.

Potranno commerciare tanto all'ingrosso che al minuto, esercitare ogni professione od industria, prendere in affitto ed occupare case, magazzini, botteghe, stabilimenti giusta lor bisogno, effettuare trasporti di merci e di denaro, e ricevere trasmissioni sia dall'interno che da paesi forestieri, senza che per tutte o per alcune di queste operazioni i detti cittadini vengano soggetti ad obblighi od oneri maggiori e più gravi di quelli cui sono o potranno essere soggetti i nazionali, salvo le precauzioni di polizia praticate cogli attinenti delle nazioni più favorite.

Gli uni e gli altri saranno su un piede di perfetta eguaglianza in tutte le compere non meno che in tutte le vendite loro, liberi di stabilire e fissare il prezzo degli effetti, delle merci e degli oggetti quali siansi, tanto importati che indigeni, sia che li vendano nell'interno o che li destinino all'esportazione, purchè si uniformino esattamente alle leggi e ai regolamenti del paese. Godranno la medesima libertà per fare i loro affari

(*Continua a pagina 2*)



(Continua da pagina 1)

essi stessi, presentare lor dichiarazioni al dazio o servirsi in ciò di chi lor parrà meglio, incaricati, fattori, sensali, agenti, consegnatari o interpreti, nella compera o nella vendita di loro beni, effetti, o merci.

Avranno pure il diritto di trattare, in qualità di incaricati, fattori, agenti, consegnatari e interpreti, tutti gli affari che loro fossero affidati da loro compatrioti o da estranei o da nazionali.

Finalmente, essi non pagheranno punto in ragione del lor commercio o della loro industria nelle città o località de due Stati, sia che vi si stabiliscano o che vi dimorino soltanto per un dato tempo, nè diritti, nè tasse o imposte di sorta, diverse o maggiori di quelle che si esigeranno da nazionali e dagli attinenti della nazione la più favorita; e i privilegi, le immunità od altri favori quali che siensi, che in fatto di commercio e d'industria godono o godranno in avvenire i cittadini dell'uno dei due Stati saranno comuni a quelli dell'altro. Non sono però compresi nei vantaggi summenzionati l'esercizio dei diritti politici e la partecipazione ai beni dei comuni, delle corporazioni o delle fondazioni delle quali i cittadini dell'uno de due paesi stabiliti nell'altro non fossero stati ricevuti come membri o a titolo di comproprietari.

Art. 18

La presente Convenzione riceverà applicazione ne due paesi contemporaneamente al Trattato di commercio concluso in data 22 luglio 1868 e avrà la medesima durata.

Essa sarà ratificata e le ratifiche ne saranno scambiate a Berna nel più breve termine possibile, simultaneamente con quelle dei suddetto Trattato di commercio.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Berna il ventidue luglio mille ottocento sessantotto.

Dichiarazione

Le alte Parti contraenti sonosi fra loro intese, che delle esenzioni accordate agli attinenti dei due paesi a tenore dell'articolo 4 del Trattato di domicilio e consolare sottoscritto a Berna il 22 luglio 1868, gli Italiani naturalizzati in Svizzera non potranno profittarne che nei limiti dell'articolo 12 del Codice civile del Regno d'Italia (1).

La presente dichiarazione sarà considerata come facente parte del Trattato, e avrà il medesimo vigore e valore come se vi fosse inserita parola per parola.

Berna, il ventidue luglio mille ottocento sessantotto.

I Plenipotenziari svizzeri

Il Plenipotenziario italiano

(1) L'art. 12 dei Codice civile dei Regno d'Italia del 1865 recitava:

«*La perdita della qualità di cittadino, nei casi espressi nell'articolo precedente, non esenta dagli obblighi del servizio militare, né dalle pene inflitte a quelli che portano le armi contro la patria.*»

TRICOLORE

Direttore Responsabile:
Dr. Riccardo Poli

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052
Azzano S.P. (BG)

E-mail: tricolore_italia@alice.it
www.tricolore-italia.com